



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa

DECRETO Rep. n. 1305-2009 - Prot. n. 32898.....

Anno 2008. Tit. III.... Cl. 2..... Fasc. 22...

Oggetto: Regolamento didattico di Corso di studio interfacoltà - Emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;
- VISTO il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- VISTO il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386, ed in particolare l'Allegato 1, punto 4.5 che prevede che per una più facile accessibilità e tempestività "... La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno *on line*, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università ...";
- VISTO il decreto del ministro dell'università e della ricerca 31 ottobre 2007, n. 544, relativo alla definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il decreto del direttore generale per l'università 10 giugno 2008, n. 61, relativo all'attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 492 del 5 febbraio 2008;
- VISTO l'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 135, relativa all'approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di Studio (Laurea e Laurea Magistrale) attivati secondo il DM 270/04;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 153, relativa all'approvazione del modello per la sottoscrizione dell'impegno di riservatezza da parte del laureando e alla richiesta di inserire nei regolamenti didattici dei corsi di studio la previsione di tale sottoscrizione;
- VISTE le delibere del Senato Accademico dell'1 dicembre 2008, n. 271, e del 2 marzo 2009, n. 47, relative a provvedimenti in merito ai corsi di studio con ridotto numero di iscritti;
- VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria del 3 febbraio 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di cui all'oggetto;
- VISTA la lettera del Preside della Facoltà di Agraria del 5 maggio 2009, prot. n. 489, in cui si comunica che il Regolamento in oggetto è stato approvato dalla Facoltà convenzionata;



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

CONSIDERATO che si provvederà a sottoporre all'attenzione del Senato Accademico uno schema di Allegato 2 quando saranno maggiormente definiti tutti i processi collegati ai requisiti di trasparenza;

VERIFICATO che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1 di approvare il seguente Regolamento Didattico di Corso di studio afferente alle Facoltà di Agraria, Medicina veterinaria:

- "Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie animali" (Classe L-38),

dando atto che il Regolamento Didattico del Corso di studio costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2008/2009;

art. 2 di dare atto che per Allegato 1, parte integrante del Regolamento, si intende il relativo ordinamento didattico pubblicato alla pagina del sito di Ateneo http://www.unipd.it/regolamento_didattico/index.htm e nel repertorio dell'Albo ufficiale di Ateneo, e che per Allegato 2 s'intende l'insieme delle informazioni descritte all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

art. 3 di incaricare la Facoltà di Agraria, sede amministrativa del Corso, a rendere disponibile online attraverso il proprio sito web, all'inizio dell'anno accademico, le informazioni previste dall'Allegato 2 provvedendo altresì costantemente e sollecitamente all'aggiornamento delle stesse;

art. 4 di dare atto che l'efficacia del presente decreto è subordinata alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Allegato 2 sul sito internet della Facoltà di Agraria, incaricando il Preside di verificare anche in itinere la qualità, l'aggiornamento e la coerenza delle informazioni pubblicate;

art. 5 di incaricare il Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 09/06/2009

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanese

Vincenzo Milanese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI AGRARIA e FACOLTÀ di MEDICINA VETERINARIA

CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI"

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali afferisce alla Classe delle lauree L-38 in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali di cui al D.M. 16 marzo 2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie.
2. Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali è un corso di laurea interfacoltà afferente alle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L'attivazione del Corso di laurea è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di studenti iscritti indicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al corso di laurea in Scienze e tecnologie animali gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze nelle discipline propedeutiche: soddisfacente familiarità con la matematica di base, conoscenze di base della biologia, della chimica generale. Inoltre sono richieste doti di logica, una capacità di espressione orale e scritta senza esitazioni ed errori, una discreta cultura generale.
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione sono verificate mediante una prova obbligatoria con esito non vincolante le cui modalità e contenuti sono definiti annualmente dalle Facoltà su proposta del CCL.
Se la verifica non è positiva in una o più delle conoscenze e competenze richieste, i relativi obblighi formativi aggiuntivi (OFA) si intendono assolti con il superamento, entro il 30 settembre del primo anno di corso, dell'accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui gli OFA si riferiscono.
Vengono organizzati dei "precorsi", comuni a tutti i corsi di laurea della Facoltà di Agraria, relativi principali insegnamenti propedeutici con la finalità di favorire il recupero da parte degli studenti del primo anno di eventuali OFA relativi al mancato possesso di sufficienti conoscenze e competenze nelle discipline propedeutiche.
4. Possono essere organizzati, durante i semestri, delle attività di "ripetizione", comuni a tutti i corsi di laurea della Facoltà di Agraria, relative ai principali insegnamenti propedeutici, con la finalità di favorire l'apprendimento agli studenti che incontrano delle difficoltà.

5. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di corso non abbia superato l'accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui si riferiscono gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli OFA assegnati.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte dei Consigli di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. L'attività didattica degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie animali è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
4. L'inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà sede amministrativa del corso nell'ambito del calendario accademico dell'Ateneo.
5. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; allo studio individuale e/o ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore).
6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di laurea sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Agronomia ambientale e produzioni vegetali, Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria, Scienze Cliniche Veterinarie, Scienze Sperimentali Veterinarie, Scienze animali e Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali fa riferimento.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal

docente responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi dovrà concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel periodo.
5. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora l'Allegato 2 preveda prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo studente inserire nel piano di studio l'uno o l'altro degli insegnamenti; l'inserimento di entrambi gli insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni caso non deve essere superato il numero massimo di 20 verifiche di profitto.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 - Conoscenza della lingua straniera

1. La lingua straniera richiesta e insegnata nell'ambito del corso di laurea in Scienze e tecnologie animali è la lingua inglese.
2. Le regole per il conseguimento dell'idoneità e dell'eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali, sono stabilite da un apposito Regolamento della Facoltà sede amministrativa del corso consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unipd.it/it/home/regolamenti.asp>.

Art. 6 - Conoscenze di informatica

1. Presso il Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali è impartito l'insegnamento di informatica applicata, erogato in modalità *on-line*, utilizzando piattaforme *e-learning* per lo svolgimento di lezioni multimediali.
2. Le regole per il conseguimento dell'idoneità e dell'eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti riconosciuti sono stabilite da un apposito Regolamento della Facoltà sede amministrativa del corso consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unipd.it/it/home/regolamenti.asp>.

Art. 7 - Tirocinio pratico applicativo

1. Le modalità di effettuazione del tirocinio sono stabilite dal Regolamento di tirocinio della Facoltà sede amministrativa del corso consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unipd.it/it/home/regolamenti.asp>.

Art. 8 - Prova finale

1. La prova finale può consistere:

- a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
 - b) nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore;
 - c) nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore.
2. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria e/o di Medicina Veterinaria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità delle due Facoltà coinvolte.
 3. La discussione della relazione, o del progetto, o della tesina avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Preside della Facoltà sede amministrativa, la cui composizione è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo.
 4. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del corso di laurea. In questo caso si deve predisporre anche un riassunto esteso in lingua italiana.
 5. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 9 - Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 del presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il punteggio attribuito all'atto dell'esame di laurea è legato all'elaborato ed alla presentazione (6 punti al massimo) ed il restante 50% è un premio alla carriera in relazione alla velocità con cui viene raggiunta la laurea ed alla media di libretto.

Media*	Voto di libretto **	Premio carriera		Valutazione prova finale	
		Velocità ***	Media libretto	Proposta relatore	Proposta Commissione
18	66	0-1-2-3	0	0-4	0-2
19	69,7	0-1-2-3	0	0-4	0-2
20	73,3	0-1-2-3	0	0-4	0-2
21	77	0-1-2-3	0	0-4	0-2
22	80,7	0-1-2-3	0	0-4	0-2
23	84,3	0-1-2-3	1	0-4	0-2
24	88	0-1-2-3	1	0-4	0-2
25	91,7	0-1-2-3	2	0-4	0-2
26	95,3	0-1-2-3	2	0-4	0-2
27	99	0-1-2-3	2	0-4	0-2
28	102,7	0-1-2-3	3	0-4	0-2
29	106,3	0-1-2-3	3	0-4	0-2
30	110	0-1-2-3	3	0-4	0-2

* media aritmetica

** al voto di libretto in centodecimi vanno aggiunte le lodi: ogni lode vale 0,5.

*** 3 punti sono attribuiti per le lauree conseguite entro settembre del terzo anno di corso, 2 punti per le lauree conseguite entro il successivo mese di dicembre, 1 punto per le lauree conseguite entro il successivo mese di marzo.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei diversi punteggi (voto di libretto + lodi + premio carriera + proposta del relatore + proposta della Commissione di laurea). L'arrotondamento si esegue una volta soltanto, alla fine della somma stessa. L'arrotondamento è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, altrimenti all'unità inferiore.

La lode può essere attribuita quando il laureando supera il punteggio di 110 e se un componente della Commissione di laurea, diverso dal relatore, la richiede e se la proposta ottiene la unanimità della Commissione stessa.

3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (3 anni).

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 10 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l'organizzazione delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata.
2. Il Corso di laurea in "Scienze e tecnologie animali" prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 11 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Scienze e tecnologie animali non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.
2. Per l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea è richiesta l'acquisizione dei CFU relativi agli insegnamenti di seguito precisati:

Matematica e biomatematica
Zootecnica generale e miglioramento genetico degli animali da reddito
Principi di Anatomia e. i. Principi di Anatomia e Zoognostica
Zoognostica e. i. Principi di Anatomia e Zoognostica
Chimica generale e inorganica e. i. Chimica generale e inorganica e Biochimica
Biochimica e. i. Chimica generale e inorganica e Biochimica
Fisiologia degli animali da reddito
Informatica applicata
Lingua inglese

In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del secondo anno di corso.

Art. 12 - Trasferimenti da altri corsi di laurea, da altri atenei, e riconoscimento CFU

1. Il trasferimento da altri corsi di laurea o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 80%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea sulla base della presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti.
3. Se lo studente proviene da un Corso di laurea dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
4. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell'integrazione.

Art. 13 - Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà sede amministrativa del corso.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, si considerano automaticamente approvate se conformi a quelle indicate annualmente dai Piani didattici dei Corsi di Studio delle Facoltà convenzionate. Lo studente può scegliere attività formative che costituiscano eventuali integrazioni curricolari previste per un corso di laurea magistrale. Qualora le attività formative autonomamente scelte dallo studente non rientrino in quelle precedentemente indicate, esse devono essere approvate dalla apposita Commissione nominata dal CCL.
3. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

I Consigli delle Facoltà a cui il Corso di Laurea afferisce, all'atto dell'approvazione dell'annuale Manifesto degli Studi, e la Commissione nominata dal CCL, valutano che sia fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 6.
4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà sede amministrativa del corso. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.

5. Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all'estero nell'ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.
6. I piani di studio di cui ai commi 3 e 4, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Art. 14 - Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà a cui il Corso di laurea afferisce.

Art. 15 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 16 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di laurea secondo il D.M. 24 ottobre 2004 n. 270 e a tutti gli studenti che opereranno per tale Ordinamento degli Studi. Ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento.
4. Per gli studenti iscritti secondo il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 18 - Studenti provenienti dall'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509

1. Per gli studenti che, già iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali della Classe 40 dell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509, intendano optare per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali della Classe delle lauree L-38 dell'ordinamento ex D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, una tabella deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea e pubblicata sul sito internet della Facoltà sede amministrativa rende note le regole di conversione e riconoscimento delle attività formative seguite dagli studenti se completate da un accertamento conclusivo individuale.
2. La Commissione didattica del Corso di Studio prenderà in esame ogni caso singolo non previsto dalla tabella di cui al comma 1 e fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni necessarie.

Art. 19- Studenti che permangono nel previgente ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509

1. Per gli studenti che, già iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecnologie animali della Classe 40 delle lauree dell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509, intendano proseguire nello stesso ordinamento, una tabella deliberata dal CCL e pubblicata sul sito internet della Facoltà sede amministrativa, illustra la corrispondenza fra gli insegnamenti già attivati nell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e quelli attivati nel vigente ordinamento ex D.M. 24 ottobre 2004 n. 270. Viene in tal modo assicurata la prosecuzione degli studi e la possibilità di seguire in tutto o in parte insegnamenti o moduli attivati nel vigente ordinamento e corrispondenti a quelli previsti nell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509.
2. La Commissione didattica del Corso di Studio fornirà tutti i suggerimenti necessari agli studenti e si farà carico di proporre possibili alternative nei casi per i quali non sia presente nel vigente ordinamento un insegnamento o modulo corrispondente a quello previsto nell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e nel piano di studio dello studente.

Allegato 2

L'allegato due è pubblicato all'indirizzo internet:

<http://www.agraria.unipd.it/it/tabelle/regime/Stan.pdf>